



COMUNE di TARSIA
PROVINCIA di COSENZA



REGOLAMENTO COMUNALE MERCATO SETTIMANALE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 37 del 30/10/2020

Indice Generale :

ART. 1) Tipologia del mercato

ART. 2) Giornata ed orari di svolgimento

ART. 3) Localizzazione, configurazione ed articolazione del mercato

ART. 4) Autorizzazione, concessione del posteggio e tariffe di occupazione suolo

ART. 5) Cessazione Anticipata della concessione

ART. 6) Revoca dell'autorizzazione

ART. 7) Subingresso

ART. 8) Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

ART. 9) Istituzione di nuovi posteggi

ART. 10) Posteggi vincolati a merciologia specifica

ART. 11) Spostamento di posteggio (miglioria)

ART. 12) Ampliamento della superficie di posteggio

ART. 13) Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

ART. 14) Assenze e ritardi

ART. 15) Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria dei c. d. "spuntisti"

ART. 16) Circolazione stradale e confini dell'area mercatale

ART. 17) Sistemazione delle attrezzature di vendita

ART. 18) Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

ART. 19) Norme igienico-sanitarie

ART. 20) Posteggi occupati da imprenditori agricoli

ART. 21) Posteggi riservati ai diversamente abili ed ai venditori di prodotti tipici della Calabria

ART. 22) Sanzioni

ART. 23) Norme finali

ART. 1) TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche riguardanti il mercato settimanale del Martedì sito in Tarsia (CS) al Piazzale San Francesco, snc e in Via San Giovanni, nonché il mercato su aree pubbliche infrasettimanale dei giorni Giovedì e Sabato
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs. 114/1998 e s. m. ed. i., dalla L. R. della Calabria n. 18 del 1999, dalle relative disposizioni del presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Nelle attività di vendita del mercato, è consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari, ad eccezioni di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche per come previsto nelle vigenti norme del T. U. L. P. S. n. 773/1931.
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente in giorni diversi da quelli del normale mercato settimanale.

ART. 2) GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è annuale coincidente con l'anno solare ed ha luogo nel giorno del martedì, .
2. Per il mercato che si tiene nei giorni di Giovedì' e Sabato su richiesta dei venditori/commercianti del mercato stesso, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento in giornate differenti.
3. Su richiesta delle Associazioni di categoria rappresentative dei commercianti, il Comune di Tarsia (CS) può fissare e rendere noto un calendario di mercati straordinari.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile del Servizio SUAP. In tale atto sono indicate :
 - Le modalità ed i termini di partecipazione;
 - La possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli auto negozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato;

- Il possibile spostamento dell'area da occupare con il mercato straordinario;
 - L'eventuale adeguamento dell'orario di svolgimento del mercato straordinario all'esigenze di eventi o manifestazioni particolari.
5. Ai sensi dell'art. 50, comma, 7 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i., ed a titolo di indirizzo sulla scelta degli orari da parte del Sindaco, il mercato settimanale si effettua nelle seguenti fasce orarie: - ORARIO ESTIVO: DALLE ORE 07/13; ORARIO INVERNALE: DALLE ORE 07.30/13.30.
 6. I titolari di posteggio, entro le ore 08.00 nel periodo estivo ed entro le ore 08.30 nel periodo invernale, devono avere installato il proprio banco/autoservizio e le attrezzature nell'area relativa al posteggio a loro assegnato.
 7. Non è permesso installare il banco e le attrezzature prima delle ore 06.00 e/o sgombrare il posteggio assegnato prima delle ore 11.30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi interessati.
 8. Entro le ore 14.30 tutti i posteggi debbono risultare liberi da ogni attrezzatura e tali da poter essere a disposizione del personale addetto alla pulizia dell'area mercatale.
 9. I posteggi che, dopo le ore 08.00 nel periodo estivo e dopo le ore 08.30 nel periodo invernale, non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità previste nel presente regolamento.
 10. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 9 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.
 11. Gli assegnatari di cui al comma 10 hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per l'installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci fino alle ore 09.00.
 12. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza, sospende o modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, dandone comunicazione alle Associazioni di categoria o ai Rappresentanti dei commercianti.

ART. 3) LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Il mercato settimanale si svolge nell'area individuata nella Planimetria allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento, nella quale è evidenziata :
 - La via e il piazzale che sono comprese nell'area destinata all'esercizio del mercato settimanale;
 - Il totale dei posteggio degli operatori del commercio su aree pubbliche;
 - Eventuali posteggi riservati a particolari categorie di operatori/venditori;
 - La lunghezza dei posteggi, il loro numero progressivo e la collocazione;
 - Eventuali aree distinte per settore merceologico alimentare e non alimentare.

ART. 4) AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO E TARIFE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO.

1. Entro il mese di gennaio ed entro il luglio di ciascun anno, il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Tarsia (CS) segnala eventuali posteggi risultanti liberi da occupazione ed il Servizio Tributi segnala eventuali posteggi risultanti liberi da concessione per la successiva pubblicazione nei modi di legge degli spazi disponibili e le conseguente assegnazione agli interessati che ne facciano richiesta.
2. Il medesimo elenco di posteggi disponibili deve essere pubblicato unitamente all'avviso contenente le modalità di presentazione delle richieste, eventuali vincoli e i necessari requisiti per l'assegnazione della concessione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione del posteggio libero, tenendo conto del settore merceologico e degli spazi disponibili. Le domande devono essere conformi e complete alle modalità previste nell'avviso, pena l'esclusione delle stesse.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle richieste corredate da tutta la documentazione prevista dall'Ufficio del Settore, gli uffici interessati al procedimento, provvedono

all'assegnazione dei posteggi, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità :

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato in argomento riferibili ad un'unica autorizzazione o SCIA, tenendo conto anche dei dante causa, senza distinzione fra presenze maturate come titolare di posteggio o come "spuntista".
 - In caso di parità di numero di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione o SCIA amministrativa riferita al titolare della medesima o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000 (cd. AUTOCERTIFICAZIONE), purché il dichiarante sia in grado di fornire i necessari dati e gli estremi dell'autorizzazione/SCIA oggetto della dichiarazione;
 - Inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal registro imprese della CCIAA.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun avviso deve riguardare un solo posteggio per operatore.
 6. La concessione del posteggio si intende annuale e si intende rinnovata d'ufficio alla scadenza qualora non si accerti la perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia o intervenga comunicazione scritta di recesso da parte dell'interessato.
 7. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 8 e l'accoglimento delle domande di spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 11, comportano l'aggiornamento e la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di sub ingresso di cui al successivo art. 7.
 8. In caso di trasferimento di residenza o di cambio di sede legale, il titolare o il legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune entro 180 gg. ai fini dell'aggiornamento dei relativi titoli autorizzativi.
 9. I posteggi sono soggetti al pagamento anticipato degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella seguente misura (omissis ...), oppure, per i soli c. s. “spuntisti”, Euro 4,00 al giorno.

ART. 5) CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione i posteggio cessa prima della decorrenza dei termini per :

- Rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
- Revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato ed in subordine in altra area individuata dal Comune, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata, delle attrezzature di vendita e di esigenze di viabilità.
- Revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza giustificata come previsto dal successivo art. 14.
- Cessazione dell'autorizzazione o SCIA o di titoli equipollenti.

ART. 6) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa o la SCIA sono revocate :

- Nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti nel D. Lgs. n. 114/1998 e s. m. ed i.;
- Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione o SCIA o dal sub ingresso, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- In caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per come nel precedente art. 5;
- Nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 12;

- In caso di mancato rispetto a nuove normative di leggi o adempimenti regolamentari non previsti dal presenti regolamento comunale.

ART.7) SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o "mortis causa", sul richiesta del subentrante, comporta :
 - L'intestazione a suo nome dell'autorizzazione o SCIA amministrativa e della contestuale concessione del posteggio;
 - Il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione o SCIA amministrativa oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA amministrativa di "SUBINGRESSO" secondo la modulistica regionale del Portale SUAP Calabria, (www.calabriasuap.it) con tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente. La concessione del posteggio ha durata pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione o SCIA del/per il commercio su aree pubbliche gli eredi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, a titolo provvisorio e previa presentazione della SCIA amministrativa di cui al precedente comma 2 possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dei titoli a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, per quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 8) RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente, parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria o i rappresentanti dei commercianti, definisce la nuova area del mercato. I Settori, i Servizi e gli Uffici interessati provvedono alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle ritirate.
2. I nuovi posteggi sono assegnati a seguito di regolare richiesta degli aventi diritto e sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio per come al successivo art. 13.
3. La citata graduatoria è redatta a seguito di regolare richiesta, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei titoli autorizzatici e di eventuali titoli di priorità nella scelta.
4. I posteggi di mercato eventualmente rimasti non assegnati possono essere attribuiti a coloro che abbiano fatto regolare richiesta e siano in possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività itinerante.
5. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. I Settori/Servizi ed Uffici comunali preposti, individuano le aree e la dislocazione dei posteggi e provvedono all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati allo spostamento degli stessi. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria aggiornata dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13, compatibilmente con le dimensioni dei nuovi posteggi individuati.

6. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori del Servizio di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.

ART. 9) ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area del mercato a seguito della quale sono istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione sarà effettuata con le medesime modalità indicati nei precedenti artt. 4 e 11 del presente Regolamento.

ART. 10) POSTEGGI VINCOLATI E MERCEOLOGIA SPECIFICA

- 1 Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale può vincolare i posteggi a merceologie specifiche non presenti o carenti nel mercato.
- 2 Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di sub ingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 11) SPOSTAMENTO DI MERCATO PER MIGLIORIA

1. Il Comune, nel rispetto di quanto già enunciato nel precedente art. 4, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, nel caso di posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentari che necessitano di tali servizi.

3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano, compatibilmente con le esigenze degli uffici, coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e compatibilmente con gli spazi si procede come segue:
 - Seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13 e fino al completamento di tutto l'elenco, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi liberi;
 - Seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13, a partire dal primo nominativo vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi che si sono liberati in seguito alle miglorie di cui al precedente punto e così via, per successive tornate, con le medesime modalità;
 - L'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la migloria di cui al primo punto, può partecipare di volta in volta e per eventuali successive tornate alle assegnazioni di cui al secondo punto;
 - L'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la migloria di cui al precedente primo punto, può partecipare di volta in volta e per eventuali successive tornate alle assegnazioni di cui al secondo punto. Ad ogni tornata le assegnazioni sono definitive fino alla convocazione della eventuale successiva migloria.
5. I soggetti convocati all'assegnazione dei posteggi eventualmente impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta.
6. La concessione del posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 12) AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio che non comportano una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e comunque per superfici complessive non superiori a 30 mq. L'accoglimento delle

domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'Autorizzazione/Concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva del posteggio non può comunque superare i 30 mq. L'accoglimento della domanda comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o di pubblico interesse, può respingere e domande di cui ai commi precedenti oppure limitare la superficie oggetto di domanda.

ART. 13 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO.

1. Presso il Servizio Suap è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con la indicazione dei posteggi appositamente numerati e l'elenco dei titolari di concessione del posteggio nel rispetto della normativa sul rispetto della privacy.
2. L'elenco dei titolari di posteggio, aggiornato alla fine del mese di gennaio di ogni anno, è pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, entro i quali, gli interessati, possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche.
3. Nella formazione di una graduatoria da utilizzare in caso di assegnazione, ristrutturazione, spostamento totale o parziale dei posteggi del mercato, si tiene conto sei seguenti criteri di priorità :
 - Maggiore numero di presenze maturate, nel mercato in argomento, riferibili ad una unica Autorizzazione o SCIA amministrativa tenendo conto anche dei danti causa senza distinzione tra presenze maturate come titolare di posteggio o come c. d. "spuntista";
 - In caso di parità di numero di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'Autorizzazione o SCIA amministrativa riferita al titolare della medesima o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente

documentata con dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000, purché il dichiarante sia in grado di fornire i dati necessari e gli estremi dell'Autorizzazione/SCIA oggetto della dichiarazione;

- Inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal Registro delle Imprese della CCIAA.
4. Il richiedente del posteggio comunque deve dimostrare di essere il regola con le iscrizioni e le vigenti normative per il commercio itinerante, pena l'immediata esclusione da eventuali graduatorie del mercato. Tali requisiti devono essere dimostrati anche dai c. d. "spuntisti".

ART. 14) ASSENZE E RITARDI.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza Comunale, non possono occupare il proprio posteggio se questi è stato già assegnato ad eventuali c. d. "spuntisti", ma possono, ove ve ne sia la possibilità, occupare i posteggi rimasti liberi nel mercato.
2. Sono considerati assenti gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, salvo il caso di gravi intemperie documentate dal Rapporto del Servizio di Polizia Municipale.
3. Ai fin del computo delle assenze dal mercato, non sono conteggiati :
 - L'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, purché entro i successivi trenta giorni sia presentata idonea documentazione giustificativa;
 - Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione/SCIA amministrativa;
 - L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate mercatali non effettuate.
4. In caso di sub ingresso per atto fra vivi o mortis causa le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ART. 15) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEI C. D. “SPUNTISTI”.

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati dal personale del Servizio di Polizia Municipale presente, per la sola giornata, ai titolari di Autorizzazione/SCIA Amministrativa per il commercio su aree pubbliche. Detti titolari sono iscritti nell'elenco comunale denominato “degli spuntisti”.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria dei c. d. “spuntisti” e/o secondo l'ordine di arrivo degli stessi . Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore con la medesima autorizzazione si è presentato sul mercato, per ottenere l'assegnazione del posteggio temporaneamente vacante, a prescindere se abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, l'assegnazione avviene secondo il criterio della priorità del titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'Autorizzazione Amministrativa/SCIA amministrativa riferibile all'azienda stessa o ai danti causa. In caso di ulteriore parità, la precedenza viene attribuita in base all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda come rilevabile dal Registro Imprese.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica, o soggetti a settore merceologico alimentare o non alimentare che non siano occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, prioritariamente, giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo o settore alimentare o non alimentare, nel rispetto della graduatoria dei c. d. “spuntisti”.
5. Le assegnazioni temporanee avvengono comunque nel rispetto dei vincoli del Regolamento Comunale, delle previste dimensioni dei posteggi e senza intaccare la viabilità o le norme di sicurezza del mercato.
6. In occasione dei mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini della graduatoria dei c. d. “spuntisti”.
7. Nell'ambito del mercato :
 - Lo “spuntista”, anche se titolare di più autorizzazioni e sempre nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;

- Il concessionario di più posteggi non può partecipare alle operazioni di “spunta” anche se titolare di ulteriori autorizzazioni;
 - Il concessionario di un solo posteggio, anche se titolare di altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazione di “spunta” se non occupa il posteggio di cui è titolare.
8. Le presenze sono rilevate dagli operatori del Servizio di Polizia Municipale unico competente ad aggiornare le relative graduatorie.
 9. La graduatoria dei c. d. “spuntisti”, aggiornata alla fine del mese di gennaio di ogni anno, è pubblicata sul Sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi entro i quali, gli interessati, possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche.
 10. Nel computo delle presenze maturate in qualità di “spuntista”, sono considerate valide quelle risultanti dal registro delle presenze del Servizio di Polizia Municipale.

ART. 16) CIRCOLAZIONE STRADALE E CONFINI DELL'AREA MERCATALE.

1. Il Sindaco e/o il Comandante del Servizio di Polizia Municipale – Responsabile del Settore Vigilanza – con proprio atto – stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate al mercato e zone limitrofe.
2. Al fine di non creare difficoltà alla viabilità e valorizzare lo sviluppo del mercato settimanale, durante lo svolgimento dello stesso è vietato il commercio itinerante di ogni merceologia presente nel mercato e la vendita itinerante dei prodotti degli imprenditori agricoli nella area mercatale e nell'intero Centro Storico.
3. A tal ultimo fine, si richiama espressamente il 3° comma dell'art. 8 della Legge Regionale 11.6.1999, n. 18 disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche e s.m. ed i. che recita : “ ... omissis ... L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di

almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata ... omissis ...”.

ART. 17) SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione del posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali mercatali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascun operatore.
3. In ogni caso, gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui un veicolo debba attraversare l'area prima dell'orario di chiusura del mercato.

ART. 18) MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire ogni documento ritenuto indispensabile al tipo di attività esercitata ad ogni richiesta da parte degli Organi di Controllo.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine, delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti derivanti dalla sua attività di vendita, chiuderli accuratamente negli appositi contenitori presenti per la raccolta indifferenziata, così come indicato dal Personale di Vigilanza e per come prescritto nelle Ordinanze Sindacali.
3. E' fatto divieto di lasciare incustodito il posteggio, così come è parimenti vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti/venditori.
4. L'occupante del posteggio si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti

la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

5. Le tende di protezione dei banchi e le analoghe attrezzature non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento con il perimetro del posteggio e la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno 2,10 metri dal suolo.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale scopo.
7. E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, purché il rumore eccessivo non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli operatori del Mercato devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, delle vendite straordinarie, della vendita a peso netto e della etichettatura delle merci.
10. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al Patrimonio pubblico o privato di terzi.
11. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente solamente da impianti pubblici o da fonti idonee di approvvigionamento previste dalla normativa in materia.

ART. 19) NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette al rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità degli alimenti ad alla vigilanza delle autorità sanitarie. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dal suolo e comunque in modo da salvaguardare l'integrità del prodotto.
2. Le documentazioni sanitarie riferite al veicolo, alle attrezzature di vendita ed ai requisiti del personale addetto alla vendita e manipolazione di alimenti, devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

3. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, eventuali posteggi dotati di allacciamento alla rete idrica, elettrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

ART. 20) POSTEGGI OCCUPATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Per ottenere l'assegnazione del posteggio, gli imprenditori di cui al D. Lgs n. 228/2001 e s. m. ed i. devono presentare domanda di concessione di posteggio allegando o documentando i propri titoli autorizzativi che permettono l'esercizio di tale attività. In caso di richiesta di nuovo posteggio, preliminarmente devono presentare la SCIA Produzione Primaria e la Scia Sanitaria.
2. I produttori agricoli sono soggetti al rispetto della graduatoria dei c. d. "spuntisti" nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13 del presente Regolamento.
3. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio di Mercato.
4. Ad ogni richiesta degli organi di controllo e vigilanza il produttore ha l'obbligo di presentare la relativa documentazione della sua attività.
5. La concessione di posteggio è revocata:
 - Qualora il titolare non risulti essere più imprenditore agricolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - Qualora non abbia i requisiti morali per come previsto dal D. Lgs n. 228/2001 e s. m. ed i.;
 - Qualora superi la soglia massima dell'ammontare dei ricavi prevista per gli imprenditori agricoli e divenga quindi commerciante al dettaglio ex D. Lgs. n. 114/1998 e s. m. ed i.;
 - Qualora non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo complessivamente a n. 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo assenze giustificate o motivate per come dispone il precedente art. 14 del presente Regolamento.
6. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti alla vendita, mediante l'uso di un cartello o altre idonee modalità.

7. Per quanto non previsto in modo specifico in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 21. POSTEGGI RISERVATI AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ED AI VENDITORI DEI PRODOTTI TIPICI DELLA CALABRIA.

1. Vengono individuati i posteggi riservati alle categorie di cui all'oggetto e viene formulata apposita graduatoria in base agli stessi criteri e requisiti morali e/o professionali previsti nel presente Regolamento.
2. I posteggi riservati ai soggetti delle sopra citate categorie non possono essere assegnati definitivamente ad operatori non comprensivi in tali categorie. Possono, invece, essere assegnate temporaneamente ai c. d. "spuntisti".

ART. 22) SANZIONI

1. Il Commercio su Aree Pubbliche senza autorizzazione o senza SCIA è vietato ed è punito con la sanzione di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998 e s. m. ed i. cui segue il sequestro per l'applicazione della sanzione accessoria della la confisca dell'attrezzature e delle merci.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 114/1998 e s. m. ed i. :
 - Vendere prodotti non appartenenti alla categoria indicata nell'Autorizzazione Commerciale o nella SCIA;
 - Esercitare il commercio itinerante o la vendita da parte degli imprenditori agricoli fuori dall'area mercatale, ex art. 16, comma 2, del presente Regolamento;
 - Cedere a terzi l'uso totale o parziale del posteggio ex art. 18, comma 3, del presente Regolamento;
 - Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ex art. 18, comma 8, del presente Regolamento.

3. Le seguenti violazioni sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa da un minimo edittale di Euro 75,00 al massimo edittale di Euro 450,00 :

- Collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 17, comma 1);
- Sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto delle merci occupando uno spazio pubblico superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 17, comma 2);
- Non esibire idonea documentazione per l'esercizio della propria attività su richiesta degli Organi di Vigilanza (art. 18, comma 1 e art. 20, comma 4);
- Non lasciare il posteggio pulito o non lasciare e depositare i rifiuti per come prescritto (art. 18, 2 comma);
- Lasciare il posteggio incustodito (art. 18, comma 3);
- Non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque la richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 18, comma 4);
- Lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre i 50 cm dalla verticale del limite di allineamento con il perimetro del posteggio (art. 18, comma 5);
- Posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a metri 2,10 (art. 18, comma 6);
- Non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale scopo (art. 18, comma 6, secondo periodo);
- Utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 18, comma 7);
- Utilizzare energia elettrica proveniente da fonti non idonee (art. 18, comma 11);
- Non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte degli imprenditori agricoli (art. 20, comma 6).

4. Ogni altra violazione non prevista nel precedente comma 3, ma comunque riconducibile al presente Regolamento, è punita con il

- pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo edittale di Euro 25 ad un massimo edittale di Euro 150,00.
5. Il procedimento sanzionatorio segue i principi, i dettami e gli istituti di cui alla Legge n. 689/1981 e s. m. ed i.
 6. Secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 e s. m. ed i., in caso di particolare gravità o recidiva, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 gg.
 7. Per il pagamento degli oneri relativi alla convenzione/concessione o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, Il Settore Finanziario – Servizio Tributi – adotta i conseguenti provvedimenti al fine del recupero delle somme previste.
 8. Per i titolari di convenzione, sprovvisti di ricevuta attestante l'effettuato pagamento anticipato del canone, è prevista una sanzione pari a Euro 25.00 per ogni giornata di mercato più Euro 0, al mq (tassa rifiuti) a posteggio, oltre al pagamento della somma originaria già prevista come canone nella convenzione.

ART. 23 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le planimetrie allegate al presente Regolamento fanno parte integrante et sostanziale del presente atto regolamentare, e, inoltre, indicano nelle rispettive leggende, le numerazioni dei posteggi e ogni eventuale vincolo merceologico.
2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia che sia in contrasto con quanto qui previsto.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto Regolamentare, si fa riferimento alle Norme Statali (D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e s. m. ed i.) e Regionali (L. R. 11.06.1999, n. 18 e s. m. ed i.) del Settore “Commercio su aree pubbliche”.